

Allegato B

Pronuncia Commissione paritetica

Il giorno 5 febbraio 1986 si è riunita in Roma, presso la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, la Commissione paritetica nazionale istituita per la soluzione delle controversie per l'interpretazione e l'applicazione del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende commerciali.

La Commissione ha preso in considerazione il problema interpretativo sorto con riferimento all'art. 24, comma 10, del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende commerciali del 22 dicembre 1981, rinnovato con accordo del 12 luglio 1984, sotto l'aspetto dell'esatto significato da attribuire all'espressione "ultima sede di lavoro del dirigente" ai fini della determinazione della competenza territoriale del Collegio di conciliazione e arbitrato istituito, a livello territoriale, ai sensi del citato art. 24.

Ciò premesso:

- considerata l'origine esclusivamente pattizia del Collegio e delle norme che ne regolano il funzionamento;
- valutata la necessità di rimuovere in tempi brevi un ostacolo procedurale condizionante la risoluzione extragiudiziale di una controversia in atto;
- esaminato, nel merito, il combinato disposto dell'art. 2, comma 1, punto c), dell'art. 13 e dell'art. 24, comma 10.

La Commissione paritetica nazionale dopo ampia discussione ed accurata disamina della suddetta problematica delibera a maggioranza che, per sede di lavoro, si intende indicare la località in cui il dirigente è stato destinato all'atto dell'assunzione o della nomina (art. 2, punto c) ovvero del trasferimento (art. 13).

Allegato C

Aumento retributivo

Gli accordi di rinnovo del 17 giugno 1997, 22 dicembre 1999, 25 gennaio 2001, 27 maggio 2004 e 23 gennaio 2008 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di aumento retributivo (o superminimo contrattuale) ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina o assunzione, avendo cura di distinguere tale elemento della retribuzione contrattuale da eventuali importi individuali concessi dalle aziende.

Gli importi lordi mensili dei suddetti incrementi sono i seguenti:

- dall'1/7/1997	Lire 325.000	(167,85 Euro)
- dall'1/1/1998	Lire 225.000	(116,20 Euro)
- dall'1/1/2000	Lire 200.000	(103,29 Euro)
- dall'1/7/2000	Lire 400.000	(206,58 Euro)
- dall'1/1/2002	Lire 520.000	(268,56 Euro)
- dall'1/7/2004		210,00 Euro
- dall'1/1/2005		125,00 Euro
- dall'1/1/2006		120,00 Euro
- dall'1/1/2008		200,00 Euro
- dall'1/1/2009		150,00 Euro
- dall'1/1/2010		150,00 Euro

Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti per gli anni dal 2006 al 2010, a titolo di aumento retributivo, in base alla decorrenza della nomina o assunzione del dirigente:

Data nomina dirigente		Superminimo contrattuale			
Dal	Al	Dall'1/1/2006	Dall'1/1/2008	Dall'1/1/2009	Dall'1/1/2010
	30/06/1997	1.317,48	1.517,48	1.667,48	1.817,48
01/07/1997	31/12/1997	1.149,63	1.349,63	1.499,63	1.649,63
01/01/1998	31/12/1999	1.033,43	1.233,43	1.383,43	1.533,43
01/01/2000	30/06/2000	930,14	1.130,14	1.280,14	1.430,14
01/07/2000	31/12/2001	723,56	923,56	1.073,56	1.223,56
01/01/2002	27/05/2004	465,00	655,00	805,00	955,00
28/05/2004	31/12/2004	245,00	445,00	595,00	745,00
01/01/2005	31/12/2005	120,00	320,00	470,00	620,00
01/01/2006	23/01/2008	-	200,00	350,00	500,00
24/01/2008	31/12/2008	-	-	150,00	300,00
01/01/2009	31/12/2009	-	-	-	150,00
01/01/2010		-	-	-	-

Sono fatti salvi gli eventuali assorbimenti derivanti dalla revisione del minimo contrattuale per effetto del disposto di cui all'art. 1 dell'accordo del 23 gennaio 2008 (rif. Allegati D e H).

Allegato D

Interpretazione congiunta

Chiarimenti in merito all'applicazione degli artt. 1 e 2 dell'accordo 23 gennaio 2008 di rinnovo del c.c.n.l. 27 maggio 2004 e successive modificazioni, per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

Premesso che le parti contraenti, nell'incrementare, a decorrere dall'1 gennaio 2008, il minimo contrattuale mensile da 3.000 a 3.500 euro lordi, hanno inteso principalmente stabilire una soglia di ingresso più realistica ed adeguata a quanto il mercato del lavoro di fatto riconosce ai dirigenti d'azienda, in considerazione anche della clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, comma 5, del c.c.n.l. 27 maggio 2004, che stabilisce che la retribuzione del dirigente non può essere inferiore a quella del quadro o dell'impiegato meglio retribuito in azienda;

Si chiarisce che dalla nuova misura del minimo contrattuale mensile non deriva alcun incremento retributivo a favore dei dirigenti in servizio alla data di stipula dell'accordo di rinnovo, per effetto della clausola di assorbibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1;

E che per i dirigenti che al 23 gennaio 2008 percepivano una retribuzione composta unicamente da elementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, l'incremento di 500 euro mensili del minimo contrattuale viene assorbito anche mediante riduzione del superminimo contrattuale, ferma restando la non assorbibilità degli importi eventualmente maturati a titolo di scatti di anzianità e di ex elemento di maggiorazione, di cui all'art. 4 dell'accordo 26 aprile 2005.

Per rendere agevole l'operazione di rimodulazione del minimo contrattuale mensile, le parti hanno, quindi, individuato la seguente scala di priorità in base alla quale deve essere operato l'assorbimento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 dell'accordo di rinnovo:

- 1) eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi dall'azienda con clausola di assorbibilità;
- 2) eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi dall'azienda anche in mancanza di espressa clausola di assorbibilità;
- 3) eventuali anticipazioni o acconti per futuri miglioramenti contrattuali;
- 4) eventuale "superminimo contrattuale", intendendo con tale denominazione la somma degli aumenti retributivi stabiliti dal c.c.n.l. dal luglio 1997 in avanti, quando si è concordato di mantenere ferma la soglia di accesso per le nuove nomine/assunzioni e corrispondere gli aumenti contrattuali ai dirigenti in forza alla data di sottoscrizione degli accordi di rinnovo, indicandoli in una voce separata diversa dal minimo base.

In conclusione, si precisa che gli unici incrementi retributivi dovuti ai dirigenti rientranti nella sfera di applicazione dell'accordo del 23 gennaio 2008 sono quelli indicati all'art. 2 dell'accordo medesimo secondo le decorrenze ivi stabilite e salvo che non sia applicata dall'azienda la clausola di assorbibilità contenuta al comma 3 dell'art. 2 medesimo.

Pertanto, l'unico effetto che può derivare dalla revisione del minimo contrattuale mensile ai dirigenti che alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo percepivano una retribuzione complessivamente inferiore a 3.500 euro mensili risulterà essere la corresponsione anticipata dell'aumento contrattuale, fino a concorrenza, piuttosto che un incremento graduale, secondo le decorrenze stabilite dall'art. 2.

Allegato E

Accordo 3 maggio 2006